



PROVINCIA DI COMO

ECOLOGIA E AMBIENTE

Via Borgovico n. 148 - 22100 COMO - Tel. 031.230.367 fax 031.230.383

Ref.: dott. Alberto Mortera
e-mail: alberto.mortera@provincia.como.it

Protocollo n° 41448

Riferimento ID n. 0001

F. 16.01.3.2013

Como, 10 ottobre 2014

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013. Circolare esplicativa.

PEC

SUAP

della provincia di Como

Comuni della Provincia di Como

Ufficio d'Ambito di Como

ARPA di Como

ASL di Como

**Camera di Commercio Industria e
Artigianato e Agricoltura**

**Gestori dei Servizi idrici di fognatura,
collettamento e depurazione**

LORO SEDI

A circa un anno dall'emissione della precedente circolare provinciale in materia di autorizzazione unica ambientale – AUA – ex DPR 59/2013 ([Circolare n. 43717 del 23/10/2013](#)), si trasmette la presente nota, al fine di chiarire alcuni aspetti riguardanti i procedimenti di adozione e rilascio delle AUA, nonché di uniformare le modalità di relazione fra i vari Soggetti coinvolti, in vista della scadenza del 1° novembre 2014 fissata da Regione Lombardia per l'adeguamento dei sistemi di ricezione delle istanze da parte degli Sportelli Unici Attività Produttive (SUAP).

Si ricorda innanzitutto che la pubblicazione della [Deliberazione di Giunta Regionale n. X/1840 del 16/05/2014](#) ha previsto casi di esclusione dall'AUA non indicati nella predetta circolare provinciale, che pertanto deve intendersi modificata e integrata rispetto ai seguenti aspetti:

1. sono esclusi dall'AUA gli impianti di trattamento di acque reflue urbane, in quanto impianti destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio gestite direttamente da enti pubblici o dati in concessione da questi.
2. sono esclusi dall'AUA gli impianti connessi ad interventi di bonifica o messa in sicurezza di emergenza, poiché afferenti a specifica normativa settoriale e caratterizzati da un esercizio limitato alla durata dell'intervento di bonifica/messa in sicurezza.

La previsione di cui al punto 1. comporta che i Soggetti gestori degli impianti di trattamento di acque reflue urbane siano parificati a Enti pubblici e quindi non siano soggetti alle norme di cui al DPR 160/2010.



Per ogni eventuale approfondimento, nonché per l'accesso ai documenti e moduli richiamati nella presente circolare, si invita a fare riferimento alle pagine AUA del sito istituzionale web della Provincia di Como, disponibile al seguente link: [AUA](#).

<http://www.provincia.como.it/temi/territorio/ambiente/Autorizzazione-unica-ambientale-AUA/>

In relazione ai contenuti della presente circolare, sono ovviamente fatte salve eventuali successive disposizioni normative da parte degli Enti sovraordinati.

1. Modalità per la presentazione delle istanze da parte del Gestore al SUAP

Dal **1° novembre 2014** diventerà obbligatoria la presentazione delle istanze di AUA mediante utilizzo della modulistica regionale unificata (disponibile anche sul sito web provinciale) e con modalità conformi ai protocolli derivanti dall'applicazione del DPR 160/2010.

Da tale data, le seguenti tipologie di istanze non saranno più ricevibili:

- istanze presentate su supporto cartaceo;
- istanze con documenti allegati non firmati digitalmente;
- istanze presentate mediante l'utilizzo di modulistica differente da quella regionale unificata.

In ogni caso, documenti trasmessi dal Gestore (inteso come il Titolare dell'attività produttiva richiedente l'AUA), anche su supporto informatico ma non firmati digitalmente, non saranno presi in considerazione per l'iter istruttorio e saranno considerati formalmente mancanti.

In relazione alle modalità di presentazione delle domande, oltre alla modulistica unificata, Regione Lombardia ha messo a disposizione il portale *MUTA* per il caricamento delle domande stesse su una piattaforma informatica che garantisca i protocolli d'interoperabilità previsti dal DPR 160/2010 e specificati dalle recenti disposizioni regionali in materia (DDG n. 5512 del 25/06/2014 e DDC n. 5513 del 25/06/2014). Tale piattaforma potrà essere utilizzata liberamente dai SUAP che non disponessero di un software che risponda ai requisiti di interoperabilità richiesti.

Si ricorda a questo proposito che, in applicazione del D.P.R. 160/2010, ciascun SUAP è tenuto ad indicare sul portale *Impresainungiorno* le modalità scelte dallo stesso per la compilazione delle pratiche (mediante: software proprietario, *Infocamere* o *MUTA*).

Dal momento in cui il SUAP competente rende disponibile un software per la compilazione on line delle pratiche, i Gestori sono tenuti all'inoltro delle istanze al SUAP unicamente attraverso la modalità indicata, con l'esclusione di utilizzo della posta elettronica certificata.

Per evitare ogni eventuale ritardo nella gestione dei procedimenti, fino alla piena interoperabilità dei sistemi informatici adottati dalle PA coinvolte, il procedimento istruttorio (tra SUAP, Provincia e Soggetti competenti) dovrà essere svolto mediante PEC, secondo le modalità attualmente in essere.

Si rimanda a una successiva fase di confronto per la scelta di eventuali modalità procedurali alternative, che dovranno comunque risultare il più possibile uniformi sul territorio provinciale.

2. Verifica di completezza formale, accoglimento dell'istanza, avvio del procedimento e trasmissione della documentazione

Verifica di correttezza formale: elementi da considerare

In caso di ricezione di documentazione per un'istanza, è indispensabile che il SUAP operi sempre la verifica di completezza formale dell'istanza, prevista dal D.P.R. 59/2013 art. 4 comma 1, nel più breve tempo possibile e preliminarmente a ogni altro adempimento, compresa la trasmissione formale della domanda ai Soggetti competenti.

Oltre a quanto già indicato nella precedente Circolare provinciale n. 43717 del 23/10/2013, occorre che il SUAP verifichi quanto segue:



- La presenza (come allegato OBBLIGATORIO all'istanza) della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, debitamente compilata e sottoscritta, formulata con il "[Modulo di dichiarazioni sostitutive](#)" disponibile sul sito provinciale web.

A partire dal 1° novembre 2014 questa Provincia riterrà IMPROCEDIBILI le istanze che non siano corredate da tale dichiarazione, debitamente e correttamente sottoscritta.

Data di presentazione dell'istanza: decorrenza dei termini

In generale la data di deposito al SUAP determina l'inizio del calcolo dei tempi per il rilascio dell'AUA. Tuttavia, qualora a seguito di verifica formale il SUAP comunichi al Gestore, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, l'incompletezza della stessa, i termini per la gestione del procedimento decorreranno dalla data di deposito dell'istanza perfezionata, e, di conseguenza, accoglibile.

Diversamente, in assenza di richiesta di regolarizzazione da parte del SUAP entro 30 giorni dal deposito, anche in caso di carenze formali la data di riferimento resta, inevitabilmente, quella del primo deposito e il superamento di eventuali carenze potrà avvenire solo con la richiesta d'integrazioni in fase istruttoria.

Pertanto, in caso sia riscontrata l'assenza di uno o più degli elementi necessari per considerare completa l'istanza, il SUAP comunicherà all'Azienda la non accoglibilità dell'istanza così come trasmessa, elencando gli elementi mancanti e precisando che la data di deposito dell'istanza sarà fissata solo al momento del ricevimento di tutti quegli elementi. In mancanza di ricezione degli stessi entro 30 giorni dalla richiesta, il SUAP comunicherà l'archiviazione della pratica con esito negativo, non essendo possibile procedere all'istruttoria.

Adempimenti del SUAP nella fase iniziale del procedimento

Operata la verifica formale, se positivamente conclusa, è indispensabile che il SUAP:

1. avvii formalmente il procedimento a norma della L. 241/90 e s.m.i.;
2. indica la Conferenza di Servizi ove obbligatoria e, ovviamente, nei casi in cui lo ritenga comunque opportuno;
3. trasmetta a tutti i Soggetti competenti la documentazione relativa all'istanza, obbligatoriamente in formato elettronico, con ogni singolo documento allegato firmato digitalmente dal Gestore o da suo Procuratore delegato.

Per quanto riguarda i casi di obbligatorietà d'indizione della Conferenza di Servizi, essi sono riconducibili al caso d'istanza per NUOVO insediamento o TRASFERIMENTO di attività da altro insediamento, per il quale sia richiesto il titolo abilitativo per emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (art. 269 del D.Lgs. 152/2006).

Si possono presentare altri casi, formalmente riconducibili a quello descritto, anche in presenza di un'attività già in esercizio ma con autorizzazione *ex art.* 269 previgente scaduta.

Al fine di semplificare il procedimento, si ritiene necessario che, in caso di richiesta di titolo abilitativo ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006, il SUAP provveda sempre a indire la Conferenza di Servizi, rimandando alla decisione dell'Autorità competente (Provincia) se procedere poi effettivamente attraverso convocazione della relativa seduta.

Per quanto riguarda la scelta dei Soggetti competenti da coinvolgere (destinatari della nota di avvio del procedimento e trasmissione della documentazione), si precisa che ogni istanza di AUA deve essere trasmessa ai seguenti Soggetti:

- a. Provincia di Como Settore Ecologia e Ambiente (ecologia.ambiente@pec.provincia.como.it)
- b. Amministrazione comunale competente per il territorio di ubicazione dell'insediamento oggetto di AUA (in caso di SUAP associato) OPPURE Uffici comunali competenti (in caso di SUAP singolo);



- c. Eventuali amministrazioni comunali limitrofe, nel caso in cui l'insediamento sia ubicato in altro Comune ma a meno di 200 metri dai relativi propri confini territoriali, al fine dell'acquisizione delle eventuali osservazioni in materia di vincoli ambientali o urbanistici e in materia di impatto acustico.
- d. Ufficio d'Ambito di Como (aato@pec.provincia.como.it) solo nel caso in cui all'interno dell'istanza di AUA sia richiesto il titolo abilitativo per scarico in rete fognaria;
- e. Gestori del Servizio pubblico di fognatura e del Servizio pubblico di depurazione, solo nel caso in cui all'interno dell'istanza di AUA sia richiesto il titolo abilitativo per scarico in rete fognaria;
- f. Eventuali Soggetti gestori di Aree protette (Parchi, Riserve, SIC, etc.), nel caso in cui l'insediamento rientri nelle aree medesime o in quelle limitrofe per le quali siano previste comunque norme di salvaguardia da parte degli strumenti di gestione territoriale;
- g. ARPA Dipartimento di Como (dipartimentocomo.arpa@pec.regione.lombardia.it) **sempre e solo per conoscenza**;
- h. ASL di Como (scia.asl.como@pec.regione.lombardia.it) **sempre e solo per conoscenza**.

In merito al punto e. , in attesa che sia operativo il Gestore unico del Servizio idrico integrato, si fa presente che alla pagina [AUA](#) del sito web provinciale, è disponibile il file "[Gestori dei Servizi idrici](#)", riportante l'elenco dei Comuni della Provincia di Como, con specificazione dei relativi Soggetti gestori operanti sul territorio. Nel caso di presenza di una pluralità di Soggetti, occorre di caso in caso la verifica di quale sia il Soggetto competente in relazione all'esatta ubicazione dell'insediamento da autorizzare. Si resta a disposizione per ogni eventuale esigenza legata a tale verifica.

3. Richiesta d'integrazioni documentali

Fatto salvo il caso di svolgimento del procedimento mediante Conferenza di Servizi, si ricorda che, conformemente a quanto previsto dalle norme vigenti, l'eventuale richiesta d'integrazioni all'istanza viene coordinata dalla Provincia che riceve, nei tempi stabiliti nell'avvio del proprio endoprocedimento, le varie necessità da parte dei Soggetti competenti all'espressione dei pareri. La Provincia unisce tali richieste e trasmette in unica nota al SUAP il documento di richiesta, che viene formalmente inoltrato al Gestore da parte del SUAP.

La verifica di completezza formale, che riguarda anche la verifica della PRESENZA (non del contenuto) degli allegati tecnici necessari in funzione dei titoli richiesti, riveste particolare importanza ai fini dell'istruttoria, anche in considerazione del fatto che i termini del procedimento possono essere interrotti una sola volta per la richiesta di integrazioni al Gestore.

A seguito di avvio del procedimento e di successiva richiesta d'integrazioni al Gestore, può manifestarsi il caso che le integrazioni prodotte siano ancora sostanzialmente carenti e insufficienti per il prosieguo dell'iter autorizzativo. In tale circostanza questa Provincia procede con la comunicazione al SUAP di preavviso di chiusura del procedimento, che determina l'obbligo, per l'Azienda di produrre osservazioni in merito, eventualmente corredate da documenti entro 10 giorni dalla successiva comunicazione del SUAP (ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90). In caso di mancata ottemperanza, l'istanza viene rigettata e la domanda deve essere ripresentata "ex novo".

4. Modalità di ricorso da indicare nei provvedimenti

Si ricorda che negli atti di adozione delle AUA da parte della Provincia, come modalità di ricorso è specificato quanto segue.

"DÀ ATTO infine, a norma dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale:

1. entro 60 giorni dalla notifica:

- con ricorso al competente Tribunale delle Acque pubbliche, nel caso in cui la contestazione verta su un aspetto del provvedimento incidente direttamente sulla tutela e sul regime delle acque pubbliche;



- davanti al TAR nei casi residui;

2. entro 120 giorni dalla notifica con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.”

Si ritiene opportuno che la medesima dicitura sia indicata anche nei provvedimenti emessi dal SUAP per il rilascio delle AUA. Tale esigenza non sussiste nel caso di semplice ratifica o notifica dell'Atto provinciale, senza redazione di un provvedimento specifico da parte del SUAP.

5. Procedure per volture, modifiche, deroghe, etc.

Volture

I procedimenti di voltura sono di competenza diretta dei SUAP. La Provincia resta comunque a disposizione per l'espressione di eventuali pareri in merito all'idoneità del Gestore subentrante, che si ricorda, deve avere piena potestà d'intervento gestionale ed economico su tutte le strutture oggetto dell'autorizzazione unica ambientale e sulla relativa conduzione, indipendentemente dalla tipologia di titolo di godimento sulle strutture dell'insediamento.

Richieste di modifica di provvedimenti rilasciati

Nel caso il Gestore intenda effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto, deve darne preventiva comunicazione DIRETTAMENTE alla Provincia. In mancanza di specifica risposta entro sessanta giorni, il Gestore potrà procedere di conseguenza all'esecuzione della modifica. Se invece la modifica proposta dovesse risultare di tipo sostanziale, la Provincia ne darà specifico riscontro e il Gestore dovrà presentare formale domanda di autorizzazione secondo la procedura valida per una nuova istanza. Tale procedura vale anche nel caso in cui il Gestore stesso richieda direttamente una modifica di tipo sostanziale. In questi due casi, la modifica comunicata non potrà essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione.

Modifiche non sostanziali

In caso di modifiche NON sostanziali (nelle quali a titolo esemplificativo rientrano, per le emissioni in atmosfera: l'inserimento di filtri in punti di emissione già autorizzati, lo spostamento di punti di emissione, la sostituzione di macchinari con altri analoghi per funzionamento e generazione di emissioni), non è necessario avviare un procedimento di modifica dell'atto autorizzativo previgente, che determinerebbe l'obbligo di formulazione di istanza di AUA, ma può essere effettuata semplice comunicazione di modifica dello stato di fatto legato al provvedimento vigente.

In relazione al titolo abilitativo per scarico di acque reflue in rete fognaria, si forniscono inoltre le seguenti precisazioni, in base ai disposti della DGR 8/11045 del 20/01/2010.

Si rende necessaria la presentazione di nuova istanza di autorizzazione (AUA) nei seguenti casi:

- a) nuovi insediamenti/attività produttive;
- b) insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o ristrutturazione o comunque a significative modifiche del ciclo produttivo, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente;
- c) incremento della quantità di acqua scaricata e/o peggioramento della qualità dello scarico, riferibili ad incrementi del livello produttivo o a sostanziali modifiche del ciclo produttivo o al mutamento delle condizioni della superficie scolante di pertinenza degli insediamenti, edifici o installazioni.

Non danno corso alla necessità di un nuovo provvedimento e possono quindi essere considerate modifiche NON sostanziali, i seguenti casi:

- a) insediamenti, edifici o stabilimenti soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui NON derivi uno scarico con caratteristiche qualitative o quantitative diverse;



- b) riduzioni quantitative significative dello scarico e/o miglioramento della sua qualità, riferibili a decrementi del livello produttivo o a sostanziali modifiche del ciclo produttivo o al mutamento delle condizioni della superficie scolante di pertinenza degli insediamenti, edifici o installazioni.

L'eventuale adeguamento della Relazione previsionale d'impatto acustico (ai sensi della Legge 447/1995 e della LR 13/2001) connesso a una modifica non sostanziale, analogamente, non determina l'obbligo di formulazione di istanza di AUA.

L'obbligo di domanda di AUA, invece, decorre nel momento in cui un titolo abilitativo settoriale vada in scadenza, oppure nel caso in cui alla modifica proposta e comunicata alla Provincia, venga riconosciuto carattere sostanziale. In tale eventualità sarà la Provincia a rispondere alla comunicazione dell'Azienda evidenziando la necessità di predisporre istanza di AUA (tramite lo Sportello Unico Attività Produttive) comprensiva di tutti i titoli abilitativi necessari per l'esercizio dell'Azienda.

Richieste di proroga dei tempi per la presentazione di integrazioni in fase istruttoria

In fase istruttoria, nel caso sia necessaria l'integrazione dei documenti da parte dell'Azienda, la Provincia trasmette al SUAP l'elenco di tali integrazioni, con l'indicazione dei tempi per la loro produzione.

Se l'Azienda dovesse manifestare la necessità di una dilazione dei tempi indicati, potrà farne richiesta direttamente al SUAP. In generale questa Provincia concorda nella concessione di una proroga, senza necessità di specifica formalizzazione caso per caso, per un periodo massimo analogo a quello originariamente indicato.

6. Impatto acustico

Nei provvedimenti di AUA, ai sensi del D.P.R. 59/2013, è incluso il titolo abilitativo legato alla normativa sull'inquinamento acustico (art. 8 comma 4 della Legge 447/1995). Fatte salve le specifiche competenze comunali, al fine di uniformare i procedimenti di AUA che coinvolgono tale aspetto, si forniscono le seguenti indicazioni.

In caso di **nuovi impianti** e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, oppure in caso di istanze di licenza o autorizzazione all'esercizio delle attività produttive (o equivalenti autocertificazioni di cui alla normativa successiva, SCIA, etc.), il Gestore delle medesime attività deve corredare l'istanza con una documentazione di previsione d'impatto acustico.

Se sono previsti valori di rumore d'emissione, immissione e differenziali superiori a quelli validi per l'area in esame, occorre che la relazione sia corredata dall'indicazione delle misure di mitigazione previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate da attività e impianti. Tale documentazione deve essere esaminata dal Comune, che deve esprimersi in merito.

Nel caso si tratti di **impianti esistenti**, per i quali sia in corso il rinnovo di uno o più titoli abilitativi ambientali mediante rilascio dell'AUA, l'Azienda stessa avrebbe dovuto, su richiesta del Comune, produrre la documentazione di cui alla predetta Legge 447/1995 all'atto dell'inizio attività. all'ufficio competente del Comune viene chiesta la verifica della regolarità, che potrà avvenire mediante riesame della relazione d'impatto acustico eventualmente presentata nella fase di avvio dell'attività rispetto alla classificazione acustica e, contestualmente, mediante valutazione di eventuali criticità (per esempio esposti).

Il parere di competenza potrebbe consistere anche nella presa d'atto della documentazione agli atti del Comune, qualora si ritenga che non sussistano criticità.

Nel caso in cui l'Azienda abbia modificato il processo produttivo/impiantistico è necessario invece che la valutazione d'impatto acustico venga aggiornata.

Nel caso l'Ufficio comunale competente ritenga, motivatamente, di dover richiedere indagini fonometriche a carico del Gestore, potrà essere prevista una specifica prescrizione prevedendo la tempistica per la presentazione.



Nel caso in cui un Comune abbia approvato un nuovo piano di classificazione acustica nei sei mesi antecedenti, il Comune potrebbe ricordare alla Ditta la facoltà a ricorrere a quanto previsto dall'art. 15 della L. 447/1995 e dall'art. 10 della LR 13/2001.

Se invece agli atti non dovesse esserci la documentazione prevista, è il Comune che deve stabilire se vi sia qualche necessità d'integrazione che l'Azienda deve produrre al fine di regolarizzare la sua posizione.

La valutazione previsionale d'impatto acustico, prevista dall'art. 8 comma 4 della Legge 447/1995, può essere resa come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 5, comma 4 della L.R. 13/2001 o nelle forme previste dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. 227/2011.

Va ricordato inoltre che, nel caso in cui un'Attività rientri nell'elenco dell'Allegato B del medesimo D.P.R. 227/2011, (attività a bassa rumorosità di cui all'art. 4 comma 1), essa risulterebbe esonerata dall'obbligo di presentazione della documentazione in materia (relazione tecnica o dichiarazione sostitutiva).

La valutazione di impatto acustico redatta a cura di un tecnico competente in acustica ambientale deve essere resa nelle forme previste dalla DGR VII/8313 e s.m.i.

L'eventuale **parere di ARPA** (previsto dalla L.R. 13/2001 art. 5) è previsto unicamente in caso di presentazione di nuova valutazione di impatto acustico (con relazione tecnica, non solo come dichiarazione sostitutiva). Se nell'ambito dell'endoprocedimento comunale per l'espressione del parere di propria competenza legato all'adozione di un'AUA, il Comune ritiene di avvalersi del parere tecnico di ARPA, esso deve essere richiesto, preventivamente e direttamente, da parte del Comune all'Agenzia.

7. Parere urbanistico e igienico sanitario

In caso di presenza di emissioni in atmosfera oppure di impianti di gestione di rifiuti ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006, il parere richiesto al Comune ove è ubicato l'insediamento riguarda la **compatibilità urbanistica** (rif. D.P.R. n. 380/2001) e quella **igienico sanitaria** (Regio Decreto n. 1265/1934, in particolare art. 216 e segg.- Industrie insalubri). Per entrambi gli aspetti l'Ente di riferimento resta sempre comunque il Comune, in quanto il Sindaco rappresenta anche la massima Autorità sanitaria nel territorio di sua competenza. È comunque evidente che se, dal punto di vista tecnico, sia necessario acquisire anche un parere di ASL, il Comune si può avvalere dell'Azienda sanitaria, acquisendolo direttamente da essa nell'ambito del suo endoprocedimento.

Nel caso il Comune ritenga che sia sempre necessario il coinvolgimento di ASL, è possibile comunicare per iscritto alla Provincia (ecologia.ambiente@pec.provincia.como.it) tale esigenza, in modo che già nella fase di avvio del procedimento provinciale, sia richiesto direttamente il parere dell'Azienda sanitaria.

A seguito del parere ASL, il Comune sarà chiamato a esprimere il proprio, in relazione alla tipologia di classificazione di insalubrità attribuita all'Azienda e ad ogni altra eventuale valutazione di merito da parte dell'Azienda Sanitaria.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

AM

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE
dott. Franco Binaghi